

# CONVENZIONE

Tra

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (di seguito FIPIC), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova N. 830, nella persona del Presidente pro tempore Fernando Zappile, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima federazione.

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) (di seguito: EPS) con sede in Roma Via L. Bodio 57, nella persona del Presidente pro tempore Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

- che la Legge 189/2003 prima e il D.P.C.M. dell'08/04/2004 hanno attribuito al Comitato Italiano Paralimpico, il ruolo di ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva per persone disabili sull'intero territorio nazionale";
- che ai sensi dei suddetti atti normativi, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, il CIP attraverso i Dipartimenti Sportivi e le Entità da esso riconosciute coordina e disciplina l'organizzazione sportiva agonistica e promozionale degli sport praticati dalle persone disabili;
- che la FIPIC, è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale "federazione sportiva paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità e le attività ad essa connesse;
- che l'EPS, già riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ha tra i suoi fini istituzionali di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutti i cittadini della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo.

la FIPIC e l'EPS concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità, anche in considerazione del fatto che si possano creare contesti di tipo inclusivo in cui persone con disabilità e persone "normodotate" possano praticare sport insieme, a tal fine convengono quanto segue:

## Articolo 1 - Norme generali

### 1.1

La FIPIC e l'EPS, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di